



Istruzioni sulla concessione di sussidi per direzioni scolastiche

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 20 marzo 2013

visto l'art. 98 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012
(legge scolastica)

Art. 1

Le presenti istruzioni concretizzano le condizioni minime per il diritto a sussidi.

Oggetto

Art. 2

¹ Le direzioni scolastiche sono composte da una o più persone; una persona va indicata quale interlocutore per l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio).

Modelli di direzione e
impiego

² La percentuale minima di impiego del 20 per cento deve essere rispettata da almeno un membro della direzione scolastica avente diritto a sussidi.

³ Le condizioni di impiego di persone che assumono al contempo compiti di direzione e compiti di insegnamento vanno separate.

Art. 3

I compiti e i doveri della direzione scolastica vanno stabiliti in un mansionario, che deve essere sottoscritto da un membro della direzione scolastica e da un membro del consiglio scolastico.

Mansionario

Art. 4

Su incarico dell'ente scolastico, la direzione scolastica è responsabile per la gestione operativa della scuola. Nei compiti rientrano la gestione operativa dei seguenti settori: pedagogia, pedagogia speciale, personale, organizzazione e amministrazione, nonché finanze.

Doveri e competenze
della direzione scola-
stica
a) Principio

Art. 5

La gestione operativa nei settori della pedagogia e della pedagogia speciale comprendono in particolare:

b) Pedagogia

- a) la responsabilità per lo sviluppo e la garanzia della qualità della scuola e dell'insegnamento;
- b) il sostegno a progetti comunali di sviluppo della scuola;
- c) visite durante le lezioni;
- d) la promozione della cooperazione in ambito pedagogico tra insegnanti e specialisti;
- e) la corresponsabilità per decisioni relative al curriculum scolastico;
- f) il coordinamento nei settori integrazione e provvedimenti pedagogico-terapeutici.

Art. 6

La gestione operativa nel settore del personale comprende in particolare:

c) Personale

- a) la gestione degli insegnanti e degli specialisti, dei custodi e del rimanente personale scolastico;
- b) la pianificazione del personale e l'organizzazione di supplenze;
- c) la verifica dell'adempimento del mandato professionale da parte di insegnanti e specialisti;
- d) la responsabilità per colloqui con i collaboratori;
- e) la pianificazione e il coordinamento del perfezionamento professionale di insegnanti e specialisti;
- f) la presentazione di proposte di nomina e di licenziamento di insegnanti e specialisti;
- g) l'introduzione e il sostegno di nuovi insegnanti e specialisti.

Art. 7

La gestione operativa nei settori dell'organizzazione e dell'amministrazione comprende in particolare:

d) Organizzazione e amministrazione

- a) l'attuazione e il controllo del rispetto di disposizioni giuridiche, nonché l'organizzazione della scuola (piano annuale e programma scolastico, orari delle lezioni e piani degli impieghi, attribuzioni delle classi, organizzazione degli spazi);
- b) la collaborazione con l'Ufficio competente;
- c) la gestione delle crisi.

Art. 8

La gestione operativa nel settore delle finanze comprende in particolare:

e) Finanze

- a) la pianificazione e il controllo del preventivo nel quadro delle disposizioni cantonali e comunali;
- b) la competenza di spesa nei limiti definiti dall'ente scolastico.

Art. 9

¹ I membri della direzione scolastica aventi diritto a sussidi conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza scolastica devono disporre di esperienza professionale nel settore della pedagogia e di una formazione complementare riconosciuta nel settore della direzione di scuole.

Qualifica

² Quale qualifica equivalente sono considerate cumulativamente esperienza professionale pedagogica ed esperienza pluriennale di direzione.

³ Se il membro della direzione scolastica non soddisfa la condizione minima di una formazione complementare riconosciuta nell'ambito della direzione scolastica conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza scolastica, i sussidi cantonali vengono versati per un massimo di 12 mesi dall'assunzione della carica, a condizione che il membro della direzione scolastica:

- a) al momento dell'assunzione della carica abbia concluso con successo il modulo di base completo della formazione di direttore scolastico oppure disponga di un diploma equivalente al modulo di base;
- b) abbia concluso con successo l'intera formazione di direttore scolastico entro 12 mesi dall'assunzione della carica.

⁴ Se la formazione non viene conclusa entro il termine di cui al capoverso 2 lettera b, la condizione minima per i sussidi è considerata come non soddisfatta retroattivamente a contare dal momento dell'assunzione della carica. I sussidi versati a partire dal momento del cambio del membro della direzione scolastica devono essere restituiti al Cantone.

Art. 10

¹ L'Ufficio può svolgere manifestazioni obbligatorie, in particolare a scopo informativo e per illustrare strategie e progetti del Cantone.

Contatto con le autorità cantonali

² L'Ufficio sostiene le direzioni scolastiche in questioni pedagogiche e organizzative.



Decisione dipartimentale

Revisione parziale delle istruzioni sulla concessione di sussidi per direzioni scolastiche

Il 20 marzo 2013 il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente ha emanato istruzioni sulla concessione di sussidi per direzioni scolastiche in virtù dell'art. 98 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000).

Gli enti scolastici che dispongono di una direzione scolastica la quale soddisfa le condizioni minime previste dall'art. 15 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010) beneficiano di sussidi cantonali conformemente all'art. 73 della legge scolastica. In caso di disdetta presentata da un membro della direzione scolastica, soprattutto per gli enti scolastici più piccoli e/o discosti o a seconda della situazione linguistica, risulta sovente difficile trovare un successore. In alcuni casi è sì possibile trovare una persona idonea, la quale sovente non è tuttavia ancora in possesso della necessaria formazione complementare nell'ambito della direzione scolastica. Per concedere un margine di manovra maggiore alle direzioni scolastiche interessate, l'art. 9 delle presenti istruzioni viene adeguato in modo tale che gli enti scolastici possano assumere anche persone che stanno ancora svolgendo la formazione complementare quali direttori scolastici. Se il nuovo membro della direzione scolastica in formazione soddisfa le direttive di cui all'art. 9 delle istruzioni, il Cantone versa sussidi fino a un massimo di 12 mesi a contare dal momento dell'assunzione della carica. La nuova regolamentazione entra in vigore con effetto immediato e vale solo per nuove assunzioni avvenute a partire dal momento dell'entrata in vigore.

In virtù dell'art. 98 della legge scolastica

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:

1. Viene emanata la revisione parziale delle istruzioni sulla concessione di sussidi per direzioni scolastiche nel Cantone dei Grigioni.

2. La revisione parziale entra subito in vigore.
3. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (AASG), signor Peter Reiser, presidente, Via Curtgin pign 7, 7031 Laax; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni (VSLGR), signor Silvio Dietrich, Strada Curtgin 13, 7130 Ilanz; associazione Insegnanti Grigioni (IGR), signora Sandra Locher Benguerel, presidente, Fondeiweg 2, 7000 Coira; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.



Martin Jäger, Consigliere di Stato